

LEGGE 23 febbraio 2006, n. 51
(Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49 - S.O. n. 47)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.
Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».

3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LAVORI PREPARATORI

(omissis)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273

(omissis)

All'articolo 5, al comma 1,¹ le parole: “30 giugno 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004” sono sostituite dalle seguenti:

“31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005”.²

(omissis)

Dopo l'articolo 39, sono inseriti i seguenti:

(omissis)

“ART. 39-ter. - (Differimento di termine in materia di sicurezza di impianti sportivi). - 1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, è prorogato all'inizio della stagione calcistica 2006-2007.

(omissis)

¹ L'art. 5 c. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 riporta:
Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive.

1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004. N.d.R.

² Tale termine è stato ulteriormente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2010 dal comma 9 dell'art. 23 del Decreto Legge 01 luglio 2009 n. 78 (convertito in legge dalla legge 03/08/2009 n. 102), anche per le strutture che abbiano presentato il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (1 luglio 2009). N.d.R.